



Il Ministro della Difesa

di concerto con

il Ministro dell'Economia e delle Finanze

- VISTO** l'articolo 718 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, di seguito denominato "codice dell'ordinamento militare", il quale autorizza il Ministro della difesa ad ammettere personale militare straniero a frequentare in Italia corsi presso istituti, scuole ed enti militari, con le modalità di cui all'articolo 573 del medesimo codice;
- VISTO** l'articolo 573, commi 1 e 2, del codice dell'ordinamento militare, il quale prevede che con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e nei limiti degli appositi stanziamenti, sia autorizzata, annualmente, l'ammissione di personale militare estero alla frequenza di corsi presso istituti, scuole e altri enti militari delle Forze armate italiane, assumendo a carico della Difesa, in tutto o in parte, il relativo onere finanziario e la concessione di un contributo per lo studio o il perfezionamento al personale straniero ammesso a frequentare corsi a titolo gratuito, a condizione che gli stati di provenienza dei frequentatori non siano soggetti a embargo, non abbiano commesso violazioni della convenzione internazionale in materia di diritti dell'uomo e non destinino al bilancio militare risorse eccessive rispetto alle esigenze di difesa;
- VISTO** l'articolo 573, comma 3, del codice dell'ordinamento militare, il quale prevede che il Ministro della difesa sia, altresì, autorizzato a concedere contributi per lo studio o per il perfezionamento al personale militare e civile delle Forze armate estere ammesso a frequentare in Italia corsi di studio a titolo gratuito;
- ESAMINATE** le richieste degli Stati interessati a ottenere l'ammissione di propri militari alla frequenza dei predetti corsi per l'anno accademico 2022-2023;
- RITENUTA** l'opportunità di accogliere le richieste in considerazione delle esigenze di politica estera e degli amichevoli rapporti intercorrenti tra l'Italia e gli Stati interessati;

DECRETA

Art. 1

1. Per l'anno accademico 2022-2023, nel limite degli oneri stabiliti dall'articolo 2, è autorizzata l'ammissione alla frequenza di corsi presso Istituti, Scuole e altri Enti militari delle Forze armate italiane di personale militare straniero proveniente dai seguenti Paesi: Afghanistan, Algeria, Angola,



Arabia Saudita, Argentina, Armenia, Australia, Azerbaijan, Bahrein, Bangladesh, Benin, Bolivia, Bosnia ed Erzegovina, Brasile, Burkina Faso, Camerun, Ciad, Cile, Repubblica Popolare Cinese, Colombia, Repubblica democratica del Congo, Corea del Sud, Repubblica dominicana, Ecuador, Egitto, Emirati Arabi Uniti, Etiopia, Gabon, Georgia, Ghana, Giappone, Gibuti, Giordania, India, Iran, Iraq, Israele, Kazakistan, Kuwait, Libano, Libia, Macedonia del nord, Mali, Marocco, Mauritania, Messico, Moldavia, Mongolia, Mozambico, Niger, Nigeria, Nuova Zelanda, Oman, Pakistan, Panama, Perù, Qatar, Ruanda, Senegal, Serbia, Singapore, Somalia, Svizzera, Tagikistan, Tanzania, Tailandia, Togo, Trinidad e Tobago, Tunisia, Turkmenistan, Ucraina, Uganda, Uruguay, Uzbekistan, Vietnam, Zambia, oltre ai Paesi membri della NATO e dell'Unione Europea.

2. Al personale militare e civile appartenente alle Forze armate straniere, proveniente da Afghanistan, Armenia, Burkina Faso, Ciad, Etiopia, Gibuti, Giordania, Iraq, Libano, Libia, Mali, Mauritania, Mozambico, Niger, Pakistan, Senegal e Somalia, ammesso alla frequenza dei corsi di cui al comma 1 nella forma "gratuita", in regime di trattamento economico diverso dal forfettario, può essere concesso un contributo per gli studi o per il perfezionamento nella misura di euro 465 mensili per gli ufficiali, di euro 258 mensili per i sottufficiali, gli allievi ufficiali e gli allievi sottufficiali. Gli importi sono riferiti a permanenze sul territorio nazionale di 30 giorni e nel caso di permanenza pari a una frazione di mese sono commisurati ai giorni di effettiva presenza in Italia.

3. Per esigenze sopravvenute, previo assenso del Ministro della difesa ai sensi dell'articolo 718 del codice dell'ordinamento militare, nel rispetto delle condizioni di cui alle lettere a), b) e c) del comma 2 dell'articolo 573 del medesimo codice ed entro il limite degli oneri stabiliti dall'articolo 2, alla frequenza dei corsi di cui al presente articolo, il personale ammesso potrà provenire da Paesi diversi da quelli di cui al comma 1.

Art. 2

1. Agli oneri complessivi derivanti dall'applicazione del presente decreto, valutati in euro € 6.200.000, si provvede:

a) quanto a euro 2.528.594 relativi all'anno 2022, con gli stanziamenti di bilancio iscritti nello stato di previsione della spesa per l'anno 2022 del Ministero della Difesa, così articolati: capitolo 2265/1 per euro 259.017; capitolo 4211/1 per euro 986.020; capitolo 4400/2 per euro 491.630; capitolo 4516/2 per euro 705.160 e capitolo 4875/2 per euro 86.767;

b) quanto a euro 3.671.406 relativi all'anno 2023, con i corrispondenti stanziamenti di bilancio iscritti nello stato di previsione della spesa per l'anno 2023 del Ministero della Difesa, così articolati: capitolo 2265/1 per euro 518.033; capitolo 4211/1 per euro 938.840; capitolo 4400/2 per euro 983.260; capitolo 4516/2 per euro 1.057.740 e capitolo 4875/2 per euro 173.533.

Roma, 10 MAG 2023

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

IL MINISTRO DELLA DIFESA

